

TI_GERICHTE 14.2024.34 vom 26. November 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-11-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2024.34_d20151126

FR: TI_GERICHTE 14.2024.34 du 26 novembre 2015

IT: TI_GERICHTE 14.2024.34 del 26 novembre 2015

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Alimenti per la figlia indicizzati al rincaro. Pagamento parziale. Annullamento dell'esecuzione. Spese processuali

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, preso atto che l'istante pretendeva un'indicizzazione dei contributi alimentari di fr. 1'668.20 complessivi sulla base dell'indice dei prezzi al consumo (IPC) da gennaio 2016 a ottobre 2023, mentre il convenuto negava ogni indicizzazione sostenendo che il proprio reddito non avesse "tenuto il passo" con il rincaro, il Giudice di pace supplente ha constatato che negli anni dal 2017 al 2022 la differenza tra gli stipendi effettivamente percepiti dall'escusso e quelli ch'egli avrebbe dovuto ricevere in base all'IPC ammontava a fr. 4'202.50, pari allo 0.009% sul totale, sicché si poteva ragionevolmente affermare che lo stipendio del convenuto aveva "mantenuto il passo con il rincaro". In definitiva ha considerato che la convenzione di divorzio omologata costituiva un valido titolo di rigetto per la pretesa posta in esecuzione. Egli ha quindi accolto integralmente l'istanza, salvo una lieve modifica relativa alla data di decorrenza degl'interessi di mora.

E. 4

febbraio 2013, consid. 2.1). Stante l'equivalenza dei concetti di documenti e del grado di prova agli art. 85 e 81 cpv. 1 LEF (già citata DTF 140 III 41 consid. 3.3.2), in difetto di una ricevuta, la prova del pagamento è da reputare sufficiente quando risulta dall'estratto del conto bancario o postale del debitore che conferma l'addebito sul suo conto, a meno che il creditore dimostri, mediante un estratto del proprio conto, che non vi è stato l'accredito dell'importo corrispondente (S taehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 9b ad art. 81 LEF; Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l'opposition, 2 a ed. 2022, n. 12 ad art. 81 LEF). Lo screenshot del cellulare di RE 1 (doc. 6), da cui risulterebbe un addebito di fr. 1'410.– a favore di CO 1 il 3 ottobre 2023, non costituisce pertanto una prova sufficiente, perché non risulta che l'accertamento del bonifico provenga dalla banca presso la quale il reclamante ha il conto. Certo, l'istante stessa ha ammesso di aver ricevuto il pagamento del contributo alimentare di ottobre 2023, tuttavia per soli "fr. 1'350.– oltre AF" (di fr. 130.– secondo la convenzione di divorzio). CO 1 non ha invece riconosciuto il versamento della quota indicizzata del contributo di ottobre 2023, di fr. 70.55, a cui ha del resto esteso l'istanza di rigetto. Anche se fosse stata formulata regolarmente, la domanda del reclamante, nella misura della sua ricevibilità, avrebbe dovuto essere respinta.

E. 4.1

A parte il fatto che il reclamante, ancorché patrocinato da un avvocato, non ha indicato nelle sue osservazioni all'istanza la sua volontà di formulare una domanda riconvenzionale (art. 224 cpv. 1 CPC) e al punto 15.4 ha solo, "abbondanzialmente, richiamato l'art. 85 LEF", di modo che ci si potrebbe chiedere se l'attenzione del primo giudice sia stata sufficientemente attirata sulla questione, egli non ha, comunque sia, formulato alcuna conclusione in annullamento dell'esecuzione nel petitum del reclamo, ma si è limitato a chiedere che l'esecuzione venga "fermata" quale conseguenza della reiezione dell'istanza (cfr. art. 78 cpv. 1 LEF). Non è quindi necessario entrare in materia.

E. 4.2

Per abbondanza, la Camera ha verificato d'ufficio (art. 60 CPC) che nei suoi registri l'UE ha già ridotto la somma oggetto dell'esecuzione n. _____ a fr. 1'668.20 (pari alla somma del conguaglio degli adeguamenti al rincaro arretrati, di fr. 1'597.65, e all'adeguamento degli alimenti di ottobre 2023, di fr. 70.55), oltre agli interessi e alle spese esecutive. La domanda di annullamento dell'esecuzione limitatamente a quell'ultimo contributo risulta pertanto senza oggetto, e pertanto irricevibile (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC), tranne per quanto riguarda l'adeguamento di fr. 70.55, di cui il reclamante non ha però dimostrato il pagamento per mezzo di documenti ai quali si possa attribuire il valore di una prova piena e immediata (B angert in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 33 ad art. 85 LEF) e non solo di mere prove circostanziali, ritenute insufficienti (DTF 140 III 41 consid. 3.4.1; sentenza del Tribunale federale 5A_674/2012 del

E. 5

RE 1 lamenta un'altra violazione del suo diritto di essere sentito per il fatto che secondo lui il primo giudice non ha esposto nella decisione le ragioni – sia fattuali che giuridiche – che l'hanno portato a non considerare le percentuali del rincaro annuo medio indicate nelle sue osservazioni all'istanza, rilevando come la media dei rincari annui medi nel periodo dal 2017 all'ottobre del 2023 sia stata di 0.967 punti percentuali a fronte di uno 0.009% ritenuto dal Giudice di pace supplente quale "leggero aumento complessivo" dello stipendio, tale da indurlo a concludere che "lo stipendio del convenuto ha mantenuto il passo con il rincaro", ciò che il reclamante contesta.

E. 5.1

Il diritto di essere sentiti garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. impone all'autorità di motivare la sua decisione. Secondo la giurisprudenza, è sufficiente ch'essa menzioni, almeno brevemente, le ragioni che l'hanno guidata e sulle quali ha basato la sua decisione, affinché la parte interessata possa apprezzarne la portata e contestarla con piena cognizione di causa. L'autorità non è obbligata a esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure presentati dalle parti, ma può invece limitarsi a quelli da lui ritenuti rilevanti (DTF 142 III 433 consid. 4.3.2 con richiami; sentenza della CEF 14.2018.140 del 28 gennaio 2019 consid. 3). Se le ragioni che l'hanno guidata possono essere individuate, il diritto a una decisione motivata è rispettato, anche se la motivazione è errata (sentenze del Tribunale federale 4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 4.1 e 4A_209/2022 del 7 giugno 2023 consid. 4.2 e della CEF 14.2024.15 del 16 luglio 2024 consid. 4).

E. 5.2

Premesso che il datore di lavoro dell'escusso (la Posta) non adegua gli stipendi al rincaro secondo un indice, bensì definisce annualmente ad aprile, in accordo con i partner sociali, un importo totale che è poi distribuito ai collaboratori secondo determinati criteri, il Giudice

di pace supplente ha constatato che negli anni dal 2017 al 2022 la differenza tra gli stipendi effettivamente percepiti dall'escusso e quelli ch'egli avrebbe ricevuto se fossero stati adeguati al rincaro in base all'IPC ammontava a fr. 4'202.50, pari allo 0.009% del totale, sicché si poteva ragionevolmente affermare che lo stipendio del convenuto aveva "mantenuto il passo con il rincaro". Il reclamante disponeva quindi di tutti gli elementi necessari per impugnare la decisione di prima sede con cognizione di causa, e in particolare per spiegare i motivi per cui la motivazione del primo giudice sarebbe errata e perché quella da lui esposta nelle osservazioni all'istanza sarebbe invece (più) corretta. Non si verifica così alcuna violazione del dovere di motivazione.

E. 6

Il reclamante afferma che la media dei rincari annui medi nel periodo dal 2017 all'ottobre del 2023 è stata dello 0.967 punti per centuali sicché il "leggero aumento complessivo" dello stipendio dello 0.009% calcolato dal Giudice di pace supplente non giustificherebbe in alcuno modo la richiesta d'indicizzazione avanzata dalla controparte. Ora, RE 1 pare non capire – o finge di non capire – che lo 0.009% citato dal Pretore aggiunto non si riferisce al rincaro totale medio del periodo considerato, ma alla parte del totale dei suoi stipendi eccedente quello che sarebbe stato se gli stipendi fossero stati adeguati al rincaro in base all'IPC, ossia fr. 4'202.50, pari allo 0.009% del totale di fr. 460'141.50. In altre parole, non solo il suo stipendio medio è stato adeguato al rincaro calcolato secondo l'IPC, ma è anche aumentato in una misura superiore dello 0.009% (che già da sé sola copre la pretesa di fr. 1'597.65 posta in esecuzione). La condizione d'indicizzazione degli alimenti posta nella convenzione di divorzio era pertanto adempiuta. Per il resto, il reclamante non contesta le cifre utilizzate dal primo giudice né il calcolo del conguaglio delle differenze tra quanto da lui versato e gli alimenti indicizzati, e nemmeno spiega come giunge alla media dei rincari annui medi dello 0.967 dal 2017 all'ottobre del 2023 e quale sia stato l'aumento medio del suo stipendio nello stesso periodo. Nella limitata misura in cui è ricevibile, il reclamo va pertanto respinto anche nel merito.

E. 7

Per il reclamante, infine, nulla giustifica la tassa di fr. 250.– posta a suo carico in prima sede, pari praticamente al massimo previsto dall'art. 48 cpv. 1 OTLEF per le cause con un valore litigioso tra fr. 1'000.– e fr. 10'000.–, allorquando quello della causa in esame, di fr. 1'668.20, si situa nella parte bassa della forchetta. Non si disconosce che, per una causa sommaria prescritta dalla LEF il cui valore litigioso sia compreso tra fr. 1'000.– e fr. 10'000.–, l'art. 48 cpv. 1 OTLEF prevede una tassa di giustizia onnicomprensiva tra fr. 50.– e fr. 300.–. Tuttavia, nel fissare l'importo della tassa di giustizia nella forchetta prescritta dalla legge, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento e può tenere conto, oltre al valore litigioso, di altri elementi quali il dispendio lavorativo del giudice superiore o inferiore alla media, il genere e la complessità della causa, il comportamento delle parti e la situazione finanziaria della parte chiamata a pagare la tassa (sentenza della CEF 14.2019.232 del 29 aprile 2020, consid. 6 con rinvii). Il reclamante si riferisce unicamente al valore litigioso e non spende una parola su gli altri elementi.

Insufficientemente motivata, la censura è irricevibile, tanto più ch'egli nemmeno indica l'importo al quale la tassa dovrebbe essere fissata, disattendendo l'obbligo di quantificare le pretese pecuniarie (DTF 137 III 617 consid. 4.3), comprese quelle volte a modificare il dispositivo sulle spese (sentenze del Tribunale federale 4D_61/2011 del 26 ottobre 2011 consid. 2.2 e della CEF 14.2022.49 del 28 settembre 2022 consid. 3.2).

E. 8

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Siccome non motivata, la richiesta del reclamante di non prelevare spese processuali è irricevibile. Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

E. 9

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'668.20, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.